



Regolamento di attuazione dello Statuto di Ekoclub International

ORGANIZZAZIONE

Art. 1

(Composizione)

1.1 Ekoclub International Onlus realizza le proprie attività istituzionali attraverso gli Organi Direttivi, di Controllo, di Giustizia e Disciplina previsti dallo Statuto.

Art. 2

(Decentramento e controllo)

2.1 L'organizzazione di Ekoclub International, ai fini della più efficace funzionalità, è decentrata secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento.

2.2 Il decentramento è soggetto al controllo gerarchico tra gli Organi dell'Associazione per assicurare il corretto funzionamento dell'organizzazione e per attuare indirizzi uniformi sull'intero territorio nazionale.

Art. 3

(Separazione dei poteri)

3.1 Gli Organi di Disciplina e quelli di Controllo sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.

3.2 La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Direttivo Nazionale non si estende agli Organi di Disciplina ed a quelli di Controllo, che conservano la carica fino al termine del quadriennio nel quale sono stati eletti.

Soci

Art. 4

(Categorie)

4.1 Ekoclub International comprende le seguenti categorie di soci:

- a) Socio Ordinario è colui che ha compiuto il 18° anno di età, che condivide le finalità sociali e partecipa in modo diretto alla vita associativa nelle sue varie esplicazioni;
- b) Socio Sostenitore è colui che intende concorrere al perseguimento delle finalità istituzionali o contribuendo economicamente o, possedendo i requisiti richiesti, svolgendo attività specialistiche di volontariato organizzate dall'Associazione;

- c) Socio Simpatizzante è colui che non ha compiuto la maggiore età, nonché il maggiorenne che, o a titolo personale o in quanto iscritto ad una organizzazione che persegue finalità compatibili con quelle di Ekoclub International, condivide le finalità istituzionali ma non partecipa in modo diretto alla vita associativa.

Art. 5

(Vincolo di giustizia e clausola compromissoria)

5.1 I provvedimenti adottati dagli Organi di Ekoclub International hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i tesserati di Ekoclub stesso.

5.2 I tesserati si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle dell'Associazione per la risoluzione di qualsivoglia controversia nascente dall'attività associativa e si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di quelle non rientranti nella competenza degli Organi di Giustizia e Disciplina di Ekoclub International, purché le stesse possano essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile.

5.3 Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato. Il Consiglio Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.

5.4 L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ORGANI CENTRALI

Art. 6

(Funzioni)

6.1 Gli Organi Centrali, per il raggiungimento dei fini istituzionali di Ekoclub International, esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 7

(Organizzazione dell'Assemblea)

7.1 Partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto di voto i soci che, alla data di indizione dell'Assemblea stessa, risultino in possesso della tessera associativa e siano in regola con il versamento della relativa quota annuale.

7.2 Gli Enti, le Fondazioni, le Associazioni, le Organizzazioni a carattere nazionale, in quanto Soci Simpatizzanti di Ekoclub International, hanno diritto al solo voto espresso dal legale rappresentante o da un suo delegato.

7.3 Partecipano all'Assemblea Nazionale, senza diritto al voto, i soci che non hanno superato il 18° anno di età, i componenti il Collegio dei probiviri e il Collegio dei revisori contabili.

7.4 Ogni socio avente diritto al voto può disporre fino a un massimo di cinque deleghe scritte, che per essere valide debbono essere accompagnate dalla fotocopia della tessera del delegante. Il Delegato riceverà una scheda per ogni delega.

7.5 Se il numero dei soci di Ekoclub International supera le 5.000 unità l'Assemblea Nazionale si svolge per Delegati. In tal caso sono Delegati all'Assemblea Nazionale i Presidenti delle Sezioni

Provinciali o i loro sostituti. Il sostituto dovrà presentare alla Commissione Verifica Poteri la delega a firma del Presidente Provinciale che sostituisce.

7.6 Ciascun Presidente Provinciale o suo sostituto ha diritto ad un voto ogni 500 o frazione di 500 soci regolarmente iscritti nell'ambito della Sezione Provinciale, con il minimo di un voto.

7.7 Entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione all'Assemblea Nazionale, i Presidenti Provinciali, qualora non avessero ancora provveduto, dovranno inviare alla Segreteria Nazionale le copie delle tessere rilasciate, nonché l'attestazione relativa all'avvenuto versamento delle quote di iscrizione incassate. In caso di inottemperanza del predetto termine, non potranno essere computati ai fini del voto i soci correlati alle predette tessere.

7.8 L'Assemblea elegge, con maggioranza semplice, il Presidente di Assemblea e un Segretario, che avrà il compito di redigere il verbale.

7.9 In caso di Assemblee elettive, il Presidente di Assemblea e il Segretario non possono essere scelti tra i candidati

PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 8

(Funzioni del Presidente Nazionale)

8.1 Al Presidente spettano le funzioni di cui all'Art. 11 dello Statuto.

8.2 Il Presidente può delegare al Vice-presidente le proprie competenze.

8.3 La delega, per essere valida, deve essere conferita per iscritto e deve indicare chiaramente la funzione, la sua data di inizio e di conclusione.

8.4 Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli Organi delle Strutture periferiche.

Art. 9

(Impedimento, dimissioni, decadenza del Presidente Nazionale)

9.1 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Vice-presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

9.2 Nei casi di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto si determina l'automatica decadenza dalla carica.

9.3 In caso di impedimento definitivo, dimissioni o decadenza del Presidente, il Vice-presidente provvederà all'espletamento delle sole attività di ordinaria amministrazione e a convocare l'Assemblea Nazionale così come prescritto all'Art. 11, punto 5, dello Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 10

(Funzionamento)

10.1 Il funzionamento del Consiglio Direttivo è disciplinato dallo Statuto e dal presente Regolamento.

10.2 L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, da comunicarsi mediante lettera raccomandata o equivalente comunicazione avente valore legale almeno 10 giorni prima, o 3 giorni prima in caso d'urgenza, della data fissata per la riunione, deve riportare il luogo, la data e l'ora, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.3 L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio Direttivo è determinato dal Presidente.

10.4 Ciascun Consigliere può chiedere che un argomento venga iscritto all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

10.5 Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o di integrazione dell'ordine del giorno possono essere avanzate dal Presidente o da almeno 3 Consiglieri anche in corso di svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo, se tali proposte sono approvate dalla maggioranza del Consiglio Direttivo stesso.

10.6 Quando se ne ravvisi l'opportunità, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, esperti e/o esponenti delle eventuali commissioni tecniche consultive ritenuti necessari per l'approfondimento dei temi da trattare.

10.7 I componenti il Consiglio Direttivo partecipano di diritto alle riunioni di tutti gli Organi periferici.

Art. 11

(Impedimento, dimissioni, decadenza del Consigliere)

11.1 In caso di impedimento temporaneo o sopraggiunto, tale da impedire la partecipazione ad una riunione del Consiglio Direttivo, il Consigliere deve comunicare alla Segreteria nazionale, non oltre le tre ore antecedenti l'inizio della riunione, mediante lettera raccomandata o equivalente comunicazione avente valore legale, la motivazione della sua assenza. L'omessa comunicazione configura la mancata partecipazione come assenza ingiustificata.

11.2 In caso di impedimento definitivo o dimissioni, il Consigliere deve darne comunicazione alla Segreteria nazionale mediante lettera raccomandata o equivalente comunicazione avente valore legale.

11.3 La decadenza dalla carica di Consigliere Nazionale si verifica:

- a) nei casi di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto;
- b) a seguito di tre assenze ingiustificate di cui all'art. 11, punto 9, dello Statuto.

11.4 A seguito di impedimento definitivo, dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione con il primo Consigliere non eletto.

Art. 12

(Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale)

12.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale decade per dimissioni, anche non contemporanee, della metà più uno dei suoi componenti.

12.2 Al verificarsi di tale ipotesi al Presidente spetterà l'espletamento delle sole attività di ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell'Assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro 60 giorni successivi a quello dell'ultima dimissione pervenuta.

ORGANI PERIFERICI

Art. 13

(Strutture periferiche)

13.1 Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, Ekoclub International opera attraverso le Sezioni Comunali e/o Intercomunali, le Sezioni Provinciali e i Coordinatori regionali e/o interregionali.

13.2 Le suddette Strutture periferiche hanno il compito di promuovere il conseguimento delle finalità statutarie, attuando le decisioni assunte dagli Organi centrali di Ekoclub International attraverso il recepimento delle direttive programmatiche.

13.3 Le Sezioni Provinciali/Comunali e/o Intercomunali sono validamente costituite se annoverano tra gli iscritti almeno 15 Soci Sostenitori.

Art. 14

(Organi delle Sezioni Provinciali e delle Sezioni Comunali e/o Intercomunali)

14.1 Sono Organi delle Sezioni Provinciali e delle Sezioni Comunali e/o Intercomunali di Ekoclub International:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art. 15

(Assemblea Provinciale/Comunale e/o Intercomunale)

15.1 L'Assemblea Provinciale/Comunale e/o Intercomunale è costituita dai Soci Ordinari, dai Soci Sostenitori e dai Soci Simpatizzanti iscritti alla Sezione Provinciale/Comunale e/o Intercomunale.

15.2 Partecipano all'Assemblea e hanno diritto al voto tutti i soci che siano in regola con le quote di tesseramento annuali alla data di indizione dell'Assemblea.

15.3 Ogni socio avente diritto al voto può disporre fino a un massimo di cinque deleghe scritte, che per essere valide debbono essere accompagnate dalla fotocopia della tessera del delegante. Il Delegato riceverà una scheda per ogni delega.

15.4 Gli Enti, le Fondazioni, i Gruppi, le Associazioni, le Organizzazioni che hanno sede legale nel territorio provinciale/comunale, in quanto Soci Simpatizzanti di Ekoclub International, hanno diritto al solo voto espresso dal legale rappresentante o da un suo delegato.

15.5 Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto al voto, i soci che non hanno superato il 18° anno di età.

15.6 L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente sia in via ordinaria che straordinaria.

15.7 L'Assemblea in seduta straordinaria è altresì indetta su richiesta motivata per iscritto da un terzo dei soci aventi diritto al voto ed è convocata dal Presidente.

15.8 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere esposto, ovunque venga ritenuto opportuno dal Presidente al fine di ottenere la massima divulgazione, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

15.9 All'Assemblea della Sezione Provinciale partecipano i Presidenti delle Sezioni comunali e/o intercomunali ricadenti nell'ambito provinciale o loro delegati, che intervengono con il peso numerico dei soci iscritti alla Sezione comunale e/o intercomunale.

15.10 L'Assemblea elegge, con maggioranza semplice, il Presidente dell'Assemblea e un Segretario, che avrà il compito di redigere il verbale. In caso di Assemblea elettiva, il Presidente di Assemblea e il Segretario non possono essere scelti tra i candidati.

15.11 L'Assemblea ordinaria è convocata non oltre il mese di febbraio di ogni anno ed è validamente costituita:

- in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Essa provvede a:

- approvare la relazione tecnico-morale e finanziaria del Presidente;
- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- deliberare l'indirizzo generale delle attività della Sezione;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

15.12 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, anche in seconda convocazione, se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Essa provvede a:

- eleggere il Presidente e i 4 componenti del Consiglio Direttivo;
- rinnovare gli Organi associativi in caso di scioglimento anticipato;
- deliberare lo scioglimento della Sezione.

15.13 L'Assemblea in seduta straordinaria è altresì indetta su richiesta motivata per iscritto da un terzo dei soci aventi diritto al voto ed è convocata dal Presidente.

15.14 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza relativa dei presenti. Per l'elezione degli Organi è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi. Per lo scioglimento della Sezione Provinciale/Comunale e/o Intercomunale è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

Art. 16

(Presidente Provinciale/Comunale e/o Intercomunale)

16.1 Il Presidente della Sezione Provinciale/Comunale e/o Intercomunale ha la legale rappresentanza della Sezione e ne firma gli atti, rimane in carica per l'intero ciclo olimpico ed è rieleggibile.

16.2 Il Presidente della Sezione Provinciale/Comunale e/o Intercomunale:

- a) convoca e presiede l'Assemblea;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) cura i rapporti esterni e le pubbliche relazioni;
- d) predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, il conto consuntivo e la relazione tecnico-morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) adotta provvedimenti in via d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- f) cura l'attuazione dei programmi di attività deliberati dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

(Impedimento, dimissioni, decadenza del Presidente Provinciale/Comunale e/o Intercomunale)

17.1 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Vice-presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

17.2 Nei casi di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto si determina l'automatica decadenza dalla carica.

17.3 In caso di impedimento definitivo, dimissioni o decadenza del Presidente, il Vice-presidente provvederà all'espletamento delle sole attività di ordinaria amministrazione e a convocare l'Assemblea Straordinaria entro 30 giorni; le elezioni dovranno svolgersi entro i 30 giorni successivi.

Art. 18

(Consiglio Direttivo Provinciale/Comunale e/o Intercomunale)

18.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale/Comunale e/o Intercomunale è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri.

18.2 I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per l'intero ciclo olimpico e sono rieleggibili.

18.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

18.4 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza relativa dei componenti presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

18.5 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere nel suo seno il Vice-presidente;
- b) nominare un segretario con funzioni di tesoriere;
- c) curare l'attuazione dei programmi deliberati dall'Assemblea e delle direttive adottate dagli Organi centrali di Ekoclub International;
- d) deliberare preventivamente le spese che dovranno essere sostenute dalla Sezione;
- e) adottare il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) adottare il bilancio preventivo e il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- h) inviare alla Segreteria Nazionale entro il 31 marzo copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e del conto consuntivo dell'anno precedente, unitamente a copia delle eventuali convenzioni, onerose e non, stipulate nell'ultimo esercizio, nonché la relazione sulle attività svolte nell'anno di riferimento e sulla situazione patrimoniale;
- i) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso commissioni, comitati, consulte e organismi istituzionali a carattere locale, che siano riconosciuti a favore delle associazioni di protezione ambientale e protezione civile dalle normative nazionali e internazionali;
- j) richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale la ratifica preventiva dei soci proposti quali componenti di commissioni o di Organismi pubblici o privati, Enti, Consulte, ecc. a livello locale;
- k) deliberare la costituzione di eventuali commissioni tecnico-consultive;
- l) sottoporre al Collegio dei probiviri tramite il Consiglio Direttivo Nazionale la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione;
- m) indire l'Assemblea;
- n) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e da qualsiasi componente il Consiglio Direttivo.

Art. 19

(Funzionamento del Consiglio Direttivo Provinciale/Comunale e/o Intercomunale)

19.1 Il funzionamento del Consiglio Direttivo Provinciale/Comunale e/o Intercomunale è disciplinato dallo Statuto e dal presente Regolamento.

19.2 L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, da comunicarsi mediante lettera raccomandata o equivalente comunicazione avente valore legale almeno 10 giorni prima, o 3 giorni prima in caso d'urgenza, della data fissata per la riunione, deve riportare il luogo, la data e l'ora, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

19.3 L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio Direttivo è determinato dal Presidente.

19.4 Ciascun Consigliere può chiedere che un argomento venga iscritto all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

19.5 Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o di integrazione dell'ordine del giorno possono essere avanzate dal Presidente o da almeno 2 Consiglieri anche in corso di svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo.

19.6 Quando se ne ravvisi l'opportunità, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, esperti e/o esponenti delle eventuali commissioni tecniche consultive ritenuti necessari per l'approfondimento dei temi da trattare.

Art. 20

(Impedimento, dimissioni, decadenza del Consigliere)

20.1 In caso di impedimento temporaneo o sopraggiunto, tale da impedire la partecipazione ad una riunione del Consiglio Direttivo, il Consigliere deve darne comunicazione formale e motivata alla Segreteria non oltre le tre ore antecedenti l'inizio della riunione. L'omessa comunicazione configura la mancata partecipazione come assenza ingiustificata.

20.2 In caso di impedimento definitivo o dimissioni, il Consigliere deve darne comunicazione alla Segreteria mediante lettera raccomandata o equivalente comunicazione avente valore legale.

20.3 La decadenza dalla carica di Consigliere si verifica:

- a) nei casi di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto;
- b) a seguito di tre assenze nel corso dell'anno senza giustificazione formalmente resa.

20.4 A seguito di impedimento definitivo, dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione con il primo Consigliere non eletto.

Art. 21

(Decadenza del Consiglio Direttivo Provinciale/Comunale e/o Intercomunale)

21.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale/Comunale e/o Intercomunale decade per dimissioni, anche non contemporanee, della metà più uno dei suoi componenti.

21.2 Al verificarsi di tale ipotesi al Presidente spetterà l'espletamento delle sole attività di ordinaria amministrazione sino alla convocazione dell'Assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro 60 giorni successivi a quello dell'ultima dimissione pervenuta.

ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 22

(Votazioni degli Organi collegiali)

22.1 Le votazioni degli Organi collegiali avvengono di norma in forma manifesta per appello nominale o per alzata di mano.

22.2 Per le elezioni e le nomine, oppure quando lo richieda la natura dell'argomento, si può adottare lo scrutinio segreto.

22.3 Le schede bianche o nulle sono computate tra i voti validi.

Art. 23

(Nomine in Organismi pubblici e/o privati)

23.1 Il socio nominato a rappresentare l'Associazione in Organismi pubblici e/o privati deve essere in possesso della tessera di socio sostenitore da almeno 12 mesi. Qualora durante l'incarico affidatogli venisse meno tale imprescindibile requisito, l'Organo che lo ha proposto deve revocarlo e procedere alla sua sostituzione.

23.2 Il mandato sopra citato potrà essere revocato anche qualora il comportamento del socio non fosse più in sintonia con gli indirizzi dell'Associazione.

23.3 Al verificarsi delle predette ipotesi di revoca, l'Organo proponente provvederà a nuova nomina, in sostituzione del delegato precedentemente nominato.

Art. 24

(Verbali delle riunioni)

24.1 Delle riunioni degli Organi collegiali deve essere redatto apposito verbale, la cui copia, a cura della competente Segreteria, deve essere consegnata a mano alla riunione successiva affinché il verbale sia posto all'approvazione.

24.2 I verbali degli Organi periferici riguardanti le Assemblee elettive dovranno essere inviati, oltre che alla Segreteria Nazionale per la conferma della validità degli atti, anche alla Segreteria dell'Organo direttamente superiore (dalla Sezione comunale e/o intercomunale alla Sezione provinciale e al Coordinatore regionale/interregionale).

24.3 I verbali degli Organi periferici riguardanti le Assemblee in cui si provvede all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e del conto consuntivo dell'anno precedente dovranno essere inviati alla Segreteria Nazionale entro e non oltre il 28 febbraio unitamente alle copie dei documenti contabili di bilancio e delle convenzioni, onerose e non, stipulate nell'ultimo esercizio per l'esame formale degli atti.

24.4 In caso di mancato o ritardato invio della predetta documentazione il Consiglio Direttivo Nazionale, previa valutazione, assumerà i provvedimenti, anche disciplinari, che riterrà opportuni.

ASSEMBLEE ELETTIVE

Art. 25

(Convocazione)

25.1 Le Assemblee elettive devono svolgersi:

- a) nelle Sezioni Provinciali/Comunali e/o Intercomunali entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si sono tenute le Olimpiadi, salvo casi particolari che debbono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) in sede nazionale di norma nei primi sei mesi dell'anno successivo a quello in cui si sono tenute le Olimpiadi.

25.2 L'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva, sia nazionale che periferica, deve essere diffuso almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa e deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

25.3 L'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva deve essere esposto ovunque venga ritenuto opportuno al fine di ottenere la massima divulgazione.

Art. 26
(Requisiti di eleggibilità)

26.1 Possono essere eletti alle cariche di Presidente e di Consigliere, siano esse riferite all'Organo nazionale o a quelli periferici, solo i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne penali definitive;
- b) non essere stati assoggettati da parte degli Organi di Giustizia di Ekoclub International a sanzioni, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a 3 mesi;
- c) essere Soci Ordinari o Sostenitori di Ekoclub International da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione delle elezioni;
- d) essere in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- e) non essere iscritti ad associazioni, gruppi od organizzazioni che perseguono obiettivi concorrenti o incoerenti con le finalità istituzionali di Ekoclub International;
- f) essere maggiorenni.

26.2 Il possesso del requisito di cui alla suddetta lettera c), non è richiesto per i candidati alle cariche di Presidente e Consigliere delle Sezioni comunali e/o intercomunale di nuova costituzione

Art. 27
(Candidature)

27.1 Consiglio Direttivo Nazionale.

- a) Le candidature a Presidente ed a Consigliere, sottoscritte dai candidati e accompagnate dalla dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità, devono essere depositate presso la Segreteria Nazionale in liste distinte. Le liste devono essere sottoscritte dai Presidenti Provinciali che rappresentino almeno il 20% dei tesserati ad Ekoclub International. Un Presidente Provinciale può sottoscrivere una sola lista tra quelle per la candidatura di Presidente ed una sola lista per quella di Consigliere.
- b) Le liste delle candidature devono pervenire alla Segreteria Nazionale non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'Assemblea Nazionale elettiva, a pena di esclusione.
- c) Nella lista e/o liste alla carica di Consigliere l'elettore può esprimere un massimo di 6 preferenze.
- d) Possono essere presentate più liste sia per la candidatura di Presidente sia per quelle di Consigliere, ma ogni candidato può essere inserito in una sola lista.
- e) Gli elettori possono votare una sola lista per la carica di Presidente ed una per quella di Consigliere.

27.2 Collegio dei probiviri.

- a) Le candidature a componente il Collegio dei probiviri, sottoscritte dai candidati e accompagnate dalla dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità, devono essere depositate presso la Segreteria Nazionale mediante liste contenenti ciascuna 3 nominativi per i membri effettivi e 2 per i membri supplenti. Le liste devono essere sottoscritte dai Presidenti Provinciali che rappresentino almeno il 20% dei tesserati ad Ekoclub International. Un Presidente Provinciale può sottoscrivere una sola lista.
- b) Le liste delle candidature devono pervenire alla Segreteria Nazionale non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'Assemblea Nazionale elettiva, a pena di esclusione.
- c) Possono essere presentate più liste, ma ogni candidato può essere inserito in una sola lista.
- d) Gli elettori possono votare una sola lista ed esprimere un massimo di 5 preferenze.

27.3 Collegio dei revisori contabili.

- a) Le candidature a componente il Collegio dei revisori contabili, sottoscritte dai candidati e accompagnate dalla dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità, devono essere

depositate presso la Segreteria Nazionale mediante liste contenenti ciascuna 3 nominativi per i membri effettivi e 2 per i membri supplenti. Le liste devono essere sottoscritte dai Presidenti Provinciali che rappresentino almeno il 20% dei tesserati ad Ekoclub International. Un Presidente Provinciale può sottoscrivere una sola lista.

- b) Le liste delle candidature devono pervenire alla Segreteria Nazionale non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'Assemblea Nazionale elettiva, a pena di esclusione.
 - c) Possono essere presentate più liste, ma ogni candidato può essere inserito in una sola lista.
 - d) Gli elettori possono votare una sola lista ed esprimere un massimo di 5 preferenze.
- 27.4 Consiglio Direttivo Provinciale/Comunale e/o Intercomunale.
- a) Le candidature a Presidente ed a Consigliere, sottoscritte dai candidati e accompagnate dalla dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità, devono essere depositate presso la Segreteria in liste distinte.
 - b) Le liste delle candidature devono essere depositate presso le Segreterie Provinciali/Comunali e/o Intercomunali non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'Assemblea elettiva, a pena di esclusione.
 - c) Possono essere presentate più liste sia per la candidatura di Presidente sia per quelle di Consigliere, ma ogni candidato può essere inserito in una sola lista.
 - d) Gli elettori possono votare una sola lista per la carica di Presidente ed una per quella di Consigliere.
 - e) Nella lista e/o liste alla carica di Consigliere l'elettore può esprimere un massimo di 4 preferenze.

Art. 28

(Commissione Verifica Poteri)

28.1 Gli Organi deliberativi (Consiglio Direttivo Nazionale, Provinciale, Comunale e/o Intercomunale) nominano una Commissione Verifica Poteri composta da 3 membri con il compito di effettuare le operazioni di controllo di diritto al voto dei partecipanti all'Assemblea.

28.2 I componenti di tale Commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive né tra i componenti in carica degli Organi direttivi.

28.3 Affinché la Commissione possa svolgere le operazioni di controllo affidatele occorre la presenza di tutti i membri che la compongono.

Art. 29

(Commissione Elettorale)

29.1 Gli Organi deliberativi (Consiglio Direttivo Nazionale, Provinciale, Comunale e/o Intercomunale) nominano una Commissione Elettorale composta da 3 membri con il compito di valutare l'ammissibilità delle candidature entro e non oltre il settimo giorno antecedente lo svolgimento dell'Assemblea.

29.2 I componenti di tale Commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive né tra i componenti in carica degli Organi direttivi.

29.3 La Commissione elettorale, in sede di Assemblea, svolge attività di scrutinio, direzione e controllo delle operazioni di voto, e provvede alla risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.

29.4 Affinché la Commissione possa svolgere le operazioni di controllo affidatele occorre la presenza di tutti i membri che la compongono; essa decide all'unanimità o a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 30
(Liste)

30.1 Verificate da parte della Commissione Elettorale le dichiarazioni dei candidati circa il possesso dei requisiti di eleggibilità, la competente segreteria espone le liste dei candidati per ciascun Organo, dopo aver posto sulle stesse il timbro di Ekoclub International e la firma del Presidente che ha convocato l'Assemblea.

30.2 Le liste dovranno inoltre essere distribuite a tutti gli elettori in sede di Assemblea ed affisse in modo visibile nella sala ove si svolge l'Assemblea stessa.

30.3 Eventuali impugnative dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire entro i cinque giorni successivi all'esposizione delle liste.

30.4 Competente a decidere eventuali impugnative è la Commissione Elettorale.

Art. 31
(Votazioni)

31.1 Le elezioni alle cariche associative, sia degli Organi centrali che periferici, avvengono a scrutinio segreto con votazioni distinte per ciascun Organo.

31.2 Sulle schede elettorali saranno indicati in ordine alfabetico, divisi per lista, i candidati alla stessa carica per l'espressione delle preferenze.

31.3 Risultano eletti i candidati o, quando previsto, le liste che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti si fa ricorso ad un'ulteriore votazione tra i candidati o le liste interessate.

31.4 Non potranno, in alcun caso, essere espresse preferenze in numero superiore al numero degli eligendi per ciascun Organo, a pena dell'annullamento della scheda elettorale.

Art. 32
(Risultati)

32.1 Il Presidente dell'Assemblea, ultimate le operazioni di scrutinio, dà lettura dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti sulla base dei dati forniti dalla Commissione Elettorale.

32.2 Il Presidente dell'Assemblea dovrà trasmettere per iscritto alla Segreteria Nazionale di Ekoclub International i risultati delle votazioni unitamente al verbale dei lavori assembleari.

32.3 I risultati della votazione e il verbale dovranno essere inviati, a firma del Presidente e del Segretario dell'Assemblea elettiva, entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione.

32.4 La Segreteria Nazionale avrà cura di inviare una lettera di presa d'atto della documentazione pervenuta.

AFFILIAZIONI

Art. 33

(Affiliazioni di Ekoclub International ad Associazioni, Enti, Organismi privati o pubblici)

33.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale, anche su richiesta delle Strutture territoriali, con deliberazione a maggioranza assoluta, può decidere di affiliarsi, convenzionarsi e/o far parte integrante di Associazioni, Enti, Organismi privati o pubblici che hanno finalità simili, conformi, integrative a quelle di Ekoclub International.

Art. 34

(Affiliazioni ad Ekoclub International di Associazioni, Enti, Organismi privati o pubblici)

34.1 Può essere richiesta l'affiliazione ad Ekoclub International da parte di Associazioni, Enti, Organismi privati o pubblici, disciplinati da uno statuto conforme e compatibile a quello adottato da Ekoclub International.

34.2 L'affiliazione è deliberata, a domanda, dal Consiglio Direttivo Nazionale di Ekoclub International.

34.3 La domanda, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, Ente, Organismo privato o pubblico affiliando, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) elenco dei soci che ricoprono incarichi direttivi.

34.4 Il Consiglio Direttivo Nazionale di Ekoclub International, esaminata la domanda nella prima riunione utile, darà comunicazione dell'esito al richiedente.

34.5 Qualora venga accolta la richiesta di affiliazione, al fine di rendere esecutiva e produttiva di effetti tale affiliazione, l'Associazione affilianda dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvedere al tesseramento di tutti i suoi soci presso Ekoclub International e al versamento della quota prevista per l'affiliazione.

34.6 Ove la domanda di affiliazione sia respinta, l'Associazione richiedente può, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, proporre ricorso motivato al Consiglio Direttivo Nazionale, che deve esprimersi entro 30 giorni.

34.7 All'atto dell'affiliazione i soci dell'Associazione affiliata entrano a fare parte di Ekoclub International come Soci Simpatizzanti.

34.8 L'affiliazione decorrerà dalla data dell'avvenuto versamento a Ekoclub International della quota associativa annuale prevista e avrà durata fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

34.9 L'affiliazione potrà essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo mediante il pagamento della quota associativa prevista e la sottoscrizione delle tessere di Ekoclub International da parte di ciascun socio dell'Associazione affiliata.

34.10 L'Associazione affiliata può usufruire dei servizi e delle convenzioni di Ekoclub International e partecipare a tutte le attività promosse da Ekoclub International.

34.11 Le Associazioni affiliate dovranno impegnarsi ad osservare e a far osservare a tutti i propri iscritti lo Statuto e i Regolamenti di Ekoclub International. Dovranno altresì contribuire attivamente alla realizzazione dei fini istituzionali di Ekoclub International con particolare riferimento alla protezione ambientale.